

STUDIO LEGALE
Patrocinante in Cassazione
Avv. Raffaele RUSSO
Via Tutuni, 13 – 81050 Vitulazio (CE)
Tel e fax 0823.1540691

Ecc.mo Consiglio di Stato
in Sede Giurisdizionale

Ricorso in Appello

Per la dr.ssa **Russo Marianna** nata a Capua il 10.08.82, c.f. RSSMNN82M50B715E, residente in Bologna alla via Rialto n. 24, rappresentata e difesa, giusta procura ad litem a margine al presente atto, dall'*avv. Raffaele Russo* del foro di Santa Maria Capua Vetere (cf. RSSRFL64D06B715W PEC raffaele.russo64@avvocatiforosmcmv.com fax 0823.1540691), con studio in Vitulazio (CE) alla via Tutuni n. 13, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio **dell'Avv. Fabrizio Cerbo** con studio in Roma alla Via Tuscolana n. 946
(per gli effetti di cui agli articoli 133 comma 3 e 134 comma 3 del c.p.c. novellato, dichiara di voler ricevere i relativi avvisi esclusivamente al difensore a mezzo **PEC fabrizio.cerbo@pec.it** oppure a mezzo fax 0823.990408)

APPELLANTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in persona del Ministro p.t. con sede in Roma Viale Trastevere 76/a e domiciliato per legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12.

NONCHÉ CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per L'EMILIA-ROMAGNA, nella persona del Dirigente pro tempore, con sede in Bologna alla via De' Castagnoli n. 1, domiciliato *ex legge* presso l'Avvocatura di Stato di Roma, via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186;

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE BOLOGNA, nella persona del Dirigente pro tempore, con sede in Bologna alla via De' Castagnoli n. 1, domiciliato *ex legge* presso l'Avvocatura di Stato di Roma, via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186;

APPELLATI

GAE, neanche con riserva da sciogliere al momento del conseguimento del titolo; della nota a prot. A00DPIT n. 999 del 9 aprile 2014 di diramazione del detto decreto ministeriale; del medesimo decreto nella parte in cui all'art. 9, comma 2 consente la presentazione della domanda esclusivamente in via web ed al successivo articolo 10 rubricato "Regolarizzazioni ed esclusioni" esclude dalla graduatoria chi non ha presentato la domanda secondo la ridetta modalità; del D.M. n. 235 del 2014 nella parte in cui si intendesse la IV^a fascia delle graduatorie come articolazione interna delle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, e per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle GaE ex DM n. 235/2014 quali docenti abilitati con i PAS (in primo grado indicato **come doc. 3**);

D. Del Decreto Ministeriale n. 249/2010 attuato dal **D.D.G. n. 58 del 25 luglio 2013** nella parte lesiva per i ricorrenti;

E. Dei Decreti Dirigenziali Uffici Scolastici Regionali per la Lazio e Ambito territoriale di Caserta, Roma, Frosinone, Latina e Vicenza con i quali sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive per le varie classi di discipline meglio nell'epigrafe dei motivi aggiunti indicate e nelle parti in cui non annoverano i ricorrenti; (in primo grado indicato come **doc.4**)

nonché

di tutti gli atti presupposti, preordinati, preparatori, conseguenti e comunque connessi alla specificata procedura

E, PER L'EFFETTO, PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente (odierna appellante) all'inclusione a pieno titolo nella III fascia nelle GAE di REGGIO EMILIA, Ambito territoriale di Bologna valide per gli anni scolastici 2014/2017, Scuola secondaria di primo e secondo grado nelle classi di concorso, posti comuni e/o di sostegno.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Deduceva (e deduce) in fatto quanto segue:

1. L'odierna appellante è un docente precario attualmente in servizio presso l'Istituto I.S. Marcello Malpighi sito in Crevalcore (BO) a tempo determinato;
2. che la appellante ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento, in materie letterarie negli istituti di istruzione secondarie di secondo grado conseguendo l'abilitazione nella classe A050, materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, D.M. 10.09.2010, n. 249 (cfr. certificato di Percorso Abilitante Speciale rilasciato dall'Università di Bologna- Alma Mater Studiorum in data 15.07.2014);
3. che ai sensi del **D.M. n. 495 del 22.06.2016** la appellante, è stata esclusa, insieme a moltissimi altri aspiranti, dalla possibilità di essere inseriti nelle Graduatorie provinciali ad Esaurimento (GaE) del personale docente;
4. che pertanto la ricorrente è in possesso del titolo di accesso alle GaE (abilitazione all'insegnamento conseguito al termine del corso di laurea c.d. **PAS** (Percorso Abilitativo Speciale) da considerarsi al pari di quello posseduto dai docenti già iscritti nelle GaE con il precedente percorso abilitativo **scuola di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS)**;
5. nei mesi di Giugno e Luglio dell'anno 2016, gli Uffici Provinciali Scolastici, provvedevano a pubblicare, dapprima le graduatorie provvisorie per il personale docente di scuola di I° e II° grado per il biennio 2015/2017 e, successivamente, quelle definitive escludendo la ricorrente dalle stesse;
6. il Ministero dell'Istruzione (MIUR) con il **D.M. n. 249/2010 attuato dal D.D.G. n. 58 del 25 luglio 2013** introduceva il nuovo percorso per l'abilitazione dei docenti (PAS);
7. l'istituzione dei PAS (Percorso Abilitativo Speciale) in base al **D.M. 249/2010** in sostituzione delle SISS prevede: **"...a partire dall'anno accademico 2011-2012, ed in ossequio alle previsioni del D.M. 10 settembre 2010 - ai sensi dell'art. 2, comma 416, del 24 dicembre 2007, n. 244 - le SISS sono state sostituite dai diversi percorsi formativi abilitanti ... propedeutici all'acquisizione dell'abilitazione, previo esame, presso Università ed istituti parificati"**; occorre sottolineare che il **D.M. n. 235/14** ha previsto soltanto la possibilità di presentare domanda di aggiornamento della propria posizione in graduatoria. Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata concessa esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie per cui è causa e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata **"istanze on line"**;
8. l'accesso al **PAS** (Percorso Abilitativo Speciale) era riservato ai docenti che erano privi della specifica abilitazione e che abbiano prestato, a decorrere dall'a.s. 1999/2000 e fino all'a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio, con il

- possesso del prescritto titolo di studio, in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'a.s. 2008/2009;
9. che il percorso formativo prevedeva la frequenza di corsi disciplinari e pedagogico-didattici ed il superamento dei relativi esami, concludendosi con un esame finale di abilitazione concernente l'esposizione di un progetto didattico su un argomento disciplinare estratto a sorte da ciascun candidato e la discussione della relazione finale sul tirocinio svolto in classe;
10. più precisamente, all'**art. 4**, rubricato **“Modalità di presentazione delle domande”**
-“Le domande di inclusione a pieno titolo (mod. 2), di inclusione negli elenchi di sostegno (mod. 4) e di aggiornamento dei titoli di riserva dei posti (mod. 3), corredate delle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 2 luglio 2015 esclusivamente con modalità web conforme al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.159, con le medesime modalità web già utilizzate per la presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza/trasferimento/conferma o scioglimento riserva delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17, descritte all'art. 9 comma 3 del D.M. 235 del 1 aprile 2014, al quale si rinvia. 2. Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, il possesso del titolo di abilitazione o idoneità, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all'insegnamento della lingua inglese e di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni disabili, il diritto alla riserva dei posti, seguendo lo schema del modello medesimo.”
La piattaforma web denominata **“Istanze on line”**, tuttavia, non riconoscendo come titolo valido all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento il **PAS**, **non consentiva in nessun modo ai docenti in possesso del suddetto titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR. Il programma informatico concepito dal MIUR** sulla base delle disposizioni del D.M. n. 325/2015, dunque, impediva – e impedisce attualmente – alla ricorrente anche solo di farsi riconoscere dal sistema quale docente, con **conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie;**
11. sulla base del **D.M. n. 249/2010**, e dei successivi regolamenti ministeriali ad esso connesso, l'abilitazione conseguita tramite la frequenza del **PAS** (Percorso Abilitativo Speciale) risulta declassata, **pur avendo la stessa valenza**, rispetto a quella conseguita in passato con i cicli della SSIS (Scuole di Specializzazione per

- l’Insegnamento Secondario), ai cui abilitati era sempre spettato l’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento, unico canale utile per ottenere l’immissione in ruolo per scorrimento (**L. 296/06**);
- 12.che a differenza di quanto avvenuto sempre in passato, quindi, al titolo conseguito con il **PAS** spetterebbe solamente l’inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie d’Istituto (GI), dalle quali è difficilmente ottenibile un incarico annuale, né si potrà mai ambire al posto di ruolo a tempo indeterminato;
- 13.i ricorrenti, dunque, ambiscono ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento delle rispettive province. Duole però constatare che ai ricorrenti, è stato riconosciuto soltanto il diritto di iscriversi nelle graduatorie di istituto che, **com’è noto, non permettono la sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, ma servono a supplire ad esigenze temporanee del MIUR**;
- 14.viceversa, le graduatorie ad esaurimento, da cui i ricorrenti sono ingiustamente rimasti esclusi permetterebbero la sua immissione in ruolo e, dunque, l’assunzione a tempo indeterminato alla dipendenza della P.A.;
- 15.in occasione dell’impugnato D.M. n. 235 del 2014 e del D.M. di aggiornamento n. 325/2105, che hanno regolamentato l’aggiornamento triennale delle graduatorie, **l’istante non è stata messa nelle condizioni materiali di poter inoltrare valida domanda**;
- 16.il **MIUR ha infatti ingiustamente stabilito che l’inoltro della domanda per l’aggiornamento delle graduatorie, poteva avvenire esclusivamente tramite un sistema informatico denominato “istanze online”**;
- 17.al predetto sito hanno potuto accedere solo coloro che, a differenza dei ricorrenti, erano possessori di “username e password”, in quanto già iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento;
- 18.viceversa, coloro che, come i ricorrenti, non erano stati ingiustamente iscritti nelle GaE, non potevano materialmente accedere e formulare valida domanda di inserimento nelle predette graduatorie;
- 19.nulla sino ad ora è cambiato;
- 20.**per tale ragione la ricorrente non ha potuto presentare domanda di partecipazione all’ingresso in GaE (istanze online non lo consente) ed hanno, comunque, presentato domanda cartacea (in atti)**;
- 21.il MIUR ad oggi non ha dato nessuna risposta all’odierna ricorrente;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

- ✓ che veniva presentato ricorso al TAR LAZIO-ROMA unitamente ad altri ricorrenti ed iscritto al RG 9570/16
- ✓ visto che la notifica del ricorso ai controinteressati **ESTI ROSSANA** e **GAUDENZONI DANIELA** non andava a buon fine, ad integrazione del contraddittorio si rinotificava il ricorso ad altri controinteressati (**CALIFANO ERMELINDA** e **NASCE' FEDERICA**) inseriti nella graduatoria (in atti) della scuola secondaria di primo e di secondo grado ambito territoriale di Bologna (entrambe inserite sia nella graduatoria classe di concorso sia A043 che A050);
- ✓ che, come emerge dagli atti, la rinotifica a mezzo posta alle controinteressate **CALIFANO ERMELINDA** e **NASCE' FEDERICA** si perfezionavano entrambe in data 13.09.2016;
- ✓ Veniva presentata domanda cautelare, ed in vista della Camera di Consiglio fissata, per la discussione sull'istanza cautelare, al 20 ottobre 2016, si costituiva la difesa Erariale chiedendo il rigetto del ricorso;
- ✓ Che all'esito della Camera di Consiglio del 20 ottobre 2016, la Sezione Terza Bis del T.A.R. per il Lazio ha rigettato il ricorso con sentenza breve;
- ✓ Pertanto il TAR ha rigettato la domanda cautelare sul presupposto (erroneo) della insussistenza della fondatezza del ricorso.
- ✓ Pertanto il TAR ha rigettato la domanda cautelare sul presupposto (erroneo) della insussistenza della fondatezza del ricorso.

La sentenza gravata deve essere, annullata, con conseguente accoglimento dell'istanza cautelare avanzata dalla ricorrente, per i seguenti motivi di

DIRITTO

ERRORE NEL GIUDICARE IN PRIMO GRADO: ERRONEA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA GRAVATA– ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI FONDANTI IL RICORSO INTRODUTTIVO- TRAVISAMENTO ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA

Per i seguenti specifici motivi già proposti in primo grado e che si reiterano:

A) FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 5-BIS LEGGE N. 169 DEL 2008 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA INDEROGABILITÀ IN PEIUS - VIOLAZIONE DIRETTIVA 36/2005 CE - VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE - VIOLAZIONE ARTT. 2, 3, 4 E 97 COST. – ILLOGICITÀ MANIFESTA EX ART. 3 COST - VIOLAZIONE ART. 136 DEL TRATTATO DI AMSTERDAM.

1.1. Preliminarmente, va rilevato che nel comparto della Scuola pubblica le modalità previste dal Legislatore per il reclutamento del personale docente sono due:

- 1) graduatorie provinciali;
- 2) concorso.

Nel dettaglio, l'art. 399 della Legge n. 124 del 1999, che modifica il D. Lgs. n. 297 del 1997, recita: *“L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401”*.

1.2. Va poi evidenziato come l'art. 1 comma 605 lett. c, Legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria) ha disposto la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, tale disposizione prevede che: *“Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge (27.12.2006) le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazione, dalla Legge n. 113 del 4 giugno 2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento”*.

1.3. Successivamente, il MIUR, nonostante la chiusura delle predette graduatorie, decise di attivare altri cicli di abilitazione, tra cui quello SISS (IX° ciclo) ad iniziare dal biennio 2007/2008.

In considerazione del fatto che i docenti che si sarebbero abilitati con il nuovo percorso, sarebbero stati esclusi dalla possibilità di iscriversi nelle GaE, il Legislatore è intervenuto per prorogare i termini utili all'inserimento degli aspiranti docenti nelle suddette graduatorie.

1.4. Venne così emanato l'art. 5-bis della Legge n. 169/2008 che ha permesso l'ingresso nelle GaE a coloro che hanno frequentato i corsi del IX° ciclo presso le scuole di specializzazione (SISS): *“Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 9*

2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX° ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti”.

1.5. Tuttavia, è pure accaduto che le Scuole di Specializzazione (SISS) non sono mai giunte a termine, in quanto, abolite nell'anno accademico 2008/2009, con l'intervento dell'art. 4-ter del D.L. 25.6.2008 n. 112, conv. in Legge dall'art. 1, comma 1, Legge 6 agosto 2008, n. 133; le scuole SISS sono state così sostituite dai Tirocini Formativi Attivi come istituti dal D.M. n. 249 del 10 settembre del 2010 che è stato successivamente modificato dal D.M. 25.03.2013 n. 81 che ha istituito i PAS (Percorsi abilitanti speciali): *“a partire dall'anno accademico 2011-2012, ed in ossequio alle previsioni del D.M. 10 settembre 2010 - ai sensi dell'art. 2 comma 416, Legge del 24 dicembre 2007 n. 244 - le SISS sono state sostituite dai diversi percorsi formativi abilitanti costituiti dai Tirocini Formativi Attivi e i Percorsi Abilitanti Speciali, di durata annuale, propedeutici all'acquisizione dell'abilitazione”* (così: C.d.S. Sez. VI, sent. 16.01.2015 n.00105/2015).

1.6. Le conseguenze derivanti dall'applicazione letterale della normativa in vigore (l'art. 5-bis Legge n. 169 del 2008) hanno portato ad un'interpretazione basata sul dato meramente letterale e temporale della predetta normativa (art. 5-bis l. n. 169 del 2008), infatti, il MIUR - diversamente da quanto fatto con gli impugnati decreti - non avrebbe potuto permettere l'inserimento nelle GaE dei docenti che, dopo l'abrogazione delle Scuole di Specializzazione, non hanno mai potuto conseguire **“il titolo abilitante SISS”**, quale requisito di accesso richiesto *stricto sensu* dall'art. 5-bis della Legge n. 169/2008.

1.7. Tuttavia, il Ministero ha prescritto, all'art. 6 comma 2 del D.M. n. 235/2014, che: *“i docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo (SISS), ivi compresi i docenti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249 (TFA/PAS), possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo (TFA/PAS) alla data di scadenza per la presentazione delle domande (6, comma 2, pag. 9)”*. Quindi, secondo le disposizioni contenute nell'art 6 comma 2 del D. Lgs. n. 235 del 09 aprile 2014 i requisiti per l'accesso a pieno titolo nelle GaE previsti dal MIUR sono due:

1) iscrizione già con riserva nelle GaE;

2) conseguimento del TFA/PAS (che sostituisce le SISS abolite ex DL 112/08).

1.8. Tuttavia, il primo punto (iscrizione con riserva in GaE) non è previsto dalla normativa di rango primario, ex art 5-bis Legge n. 169 del 2008, che, ai fini dell'inserimento a pieno titolo nelle GaE, assegna questa possibilità semplicemente a: **“... coloro che hanno frequentato i corsi delle scuole di specializzazione (SISS), attivati nell'anno accademico 2007 e 2008 ed hanno conseguito il titolo abilitante”**.

La normativa è chiara, e non prevede la preventiva iscrizione con riserva quale requisito necessario per l'inserimento a pieno titolo nelle GaE, ma solo la frequentazione dei corsi ed il conseguimento del titolo “SISS” nelle more divenuti “TFA/PAS” dopo l'abolizione delle stesse SISS.

La giurisprudenza ha così sanzionato l'illegittimità dell'impugnato decreto rispetto alla normativa statutaria (art. 5-bis Legge n. 169 del 2008) che risulta ingiustamente derogata *in peius*.

Al riguardo si evidenziano i ripetuti e recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato, intervenuto attorno al quesito di legittimità degli atti generali ministeriali, addirittura prima della pubblicazione del piano straordinario di assunzione: **“Considerato che ad una prima sommaria deliberazione, propria della fase cautelare, le argomentazioni svolte dagli appellanti sembrerebbero evidenziare profili di fondatezza; rilevata la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile di cui all’articolo 55 c.p.a. derivante agli appellanti dalla esecuzione dell’ordinanza impugnata e in ragione della prevalenza, tra i contrapposti interessi, di quello facente capo agli stessi appellanti che vanno, nelle more del giudizio di merito, tutelati con l’ammissione con riserva nella graduatoria provinciale ad esaurimento”** (così: C.d.S. Ord. n. 05514114, Est. Mosca, del 03/12/2014; dello stesso contenuto C.d.S. Ord. n. 1106 del 2015).

Riconosciuta dunque l’illegittimità dell’atto impugnato, oltre a coloro che erano già stati iscritti nelle GaE, anche coloro che, come la ricorrente, non è MAI STATA ISCRITTA nella predetta graduatoria, NEANCHE CON RISERVA, devono potersi inserire una volta ottenuta l’abilitazione con il TFA/PAS.

Grazie al contenzioso sia ordinario che amministrativo (ved. Sent. 230/2015 C.d.S. e Sent. n. 2273/2015 Trib. Terni sez. Lav.) è stata riconosciuta in toto l’equivalenza tra il titolo TFA/PAS e quello SISS, in occasione della fase di aggiornamento triennale delle GaE valida sino al 2017. D’altro canto, proprio alla luce di un’interpretazione logica e sistematica ex art. 3 Cost., se il TFA/PAS è riconosciuto dal MIUR come un titolo uguale a quello conseguito presso le scuole SISS (**premessa maggiore**), e se la SISS permette ex art 5-bis Legge n. 169 del 2008 l’inserimento nelle GaE (**premessa minore**), anche il TFA/PAS deve permettere l’inserimento nelle GaE (**conclusione**)!.

Qualunque altro limite interposto tra SISS e TFA/PAS rappresenterebbe un discrimine ingiustificato, una volta sancita l’equivalenza dei titoli; tra l’altro, si tratterebbe di un limite non contemplato da nessuna norma di rango primario, che risulterebbe così **derogata in peius da una norma di rango secondario**.

Ogni ulteriore distinzione tra TFA/PAS e SISS, oltre a non essere prevista dalla normativa di rango primario, è stata sanata dallo stesso Ministero, il quale ha prescritto anche per le abilitazioni con TFA/PAS dei requisiti selettivi al pari delle SISS oltre, sempre per conseguire il PAS, ad una valutazione sugli anni di servizio prestati (almeno 36 mesi – requisito di maggiore valore abilitante -), al punto che, coloro che parteciparono ai test SISS, sono stati ammessi in sovrannumero alla frequentazione dei successivi percorsi abilitativi.

Solo se interpretato nel senso di cui sopra, il disposto normativo di cui all’art. 5-bis Legge n. 169/2008 può dirsi rispettoso del principio di non discriminazione ed eguaglianza ex art. 3 Cost, e può sopperire al vuoto normativo.

In caso contrario, una diversa interpretazione normativa, solleverebbe delle questioni di illegittimità costituzionale, oppure, il Miur avrebbe dovuto applicare la normativa statale soltanto perciò che essa prevede, inserendo nelle GaE i soli docenti che avevano conseguito il titolo SISS dopo l’anno scolastico 2007/2008, cioè NESSUNO, stante la loro abrogazione e successiva sostituzione con il TFA/PAS.

B. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE n. 124/1999 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL 10 SETTEMBRE 2010 n. 249 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 25 MARZO 2013 n. 81 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 341/90 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 306/2000 – VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 143/2004 – VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 14/2012 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DELLE PRELEGGI E DEGLI ARTT. 3, 51, COMMA 1, 117 COMMA 2 E 97 DELLA COSTITUZIONE, NONCHÉ ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELL'ILLOGICITÀ MANIFESTA E DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

La legge finanziaria per il 2007, con l'introduzione delle graduatorie a esaurimento, non ha intaccato il principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base del criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante (*Cfr.* Cassazione sent. del 3 aprile 2001, n. 2799).

La collocazione in graduatoria non può quindi essere disposta - se non in evidente contrasto con l'ora riferito principio – sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e conclusa graduatoria, ciò confliggendo, oltre che con la richiamata normativa primaria di riferimento, anche con i principi costituzionali richiamati in ricorso (di uguaglianza, art. 3; di buon andamento della p.a., art. 97; di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, art. 51, comma 1) (**T.A.R. Lazio Roma, sez. III 27/11/2008 n. 10809**).

La **Corte Costituzionale**, con la **sentenza n. 41 del 2011**, ha ribadito il principio, riconosciuto più volte anche dalla giurisprudenza precedente (*Cfr.* sent. Tar Lazio, sez. III^a bis, 27 novembre 2008, n. 10809; Tar Lazio, sez. III^a, 3 aprile 2001, n. 2799), secondo il quale la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito.

Sempre secondo la Corte Costituzionale (sent. 41 del 2011), l'aggiornamento periodico delle suddette graduatorie utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica.

La Corte ha ritenuto che un siffatto criterio, basato esclusivamente sull'anzianità di conseguimento del titolo abilitativo, viola l'art. 3 della Costituzione (principio successivamente ribadito sempre dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 242 del 2011).

Ebbene, l'**art. 1 del D.M. 235 del 2014** e di conseguenza il **D.M. 325 del 2015**, nel precludere ogni nuovo inserimento in graduatoria, anche quindi di coloro che ne avrebbero il diritto per aver conseguito una procedura abilitante come i percorsi abilitativi speciali (PAS) – da considerare equivalente alle precedenti pronunce abilitative come ampiamente spiegato

nella precedente censura - si pone in evidente contrasto con i principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la sentenza 41 del 2011, **perché il D.M. 235 del 2014, utilizza come criterio di accesso in graduatoria il dato formale dell'anzianità di iscrizione a discapito di coloro che hanno acquisito i medesimi titoli in anni accademici precedenti ai ricorrenti e attivato le equivalenti procedure abilitanti negli stessi anni accademici previsti sia dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2012**, che aveva permesso nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento sia quelle previste dai D.M. 10/09/2010 n. 249 modificato dal D.M. 25/03/2013 n. 81 che hanno istituito i PAS/TFA, in ciò si evidenzia la disparità di trattamento basata esclusivamente sul criterio di anzianità e non di merito, consentendo l'inserimento in GaE a parità di titoli solo a coloro che li hanno conseguiti in un periodo antecedente. Né può rappresentare un valido motivo ostativo all'inserimento in graduatoria ad esaurimento, la trasformazione, con l'art. 1, comma 605 della Legge n. 296/2006, delle graduatorie permanenti (aperte) in graduatorie ad esaurimento (chiuse), in quanto, con tale provvedimento legislativo si pone soltanto un termine ultimo (inizialmente stabilito nel 2007 e poi successivamente prorogato con la disciplina delle successive fasi transitorie) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo, di converso, la possibilità di disporre successivi aggiornamenti (Trib. Foggia, Sez. Lav., Ord. 26646/2011; Trib. Cagliari, Sez. Lav., Ord. del 27/07/2012; Trib. Matera, Sez. Lav. Sent. 1192/2012; Trib. Verona, Sez. Lav. Sent. 297/2013; Trib. Reggio Calabria Sez. Lav. Sent. 488/2014).

Quindi, il diritto all'inserimento in graduatoria ad esaurimento degli odierni ricorrenti, per effetto dell'aggiornamento della posizione, in quanto già inseriti nelle graduatorie di circolo e istituito per gli anni 2014/2017, non può ritenersi estinto solo perché, per disposizione regolamentare, le graduatorie sono da considerarsi "chiuse" definitivamente.

Invero, la nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla Legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento.

Ha poi consentito che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione (PAS), nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

È coerente allora affermare, quanto al *thema decidendum*, che **la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da permanenti a esaurimento, non implica ex se** - in assenza di un'esplicita scelta di campo del legislatore tesa a conformare la valenza giuridica di dette graduatorie a esaurimento – **l'immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime**. (Cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 24/03/2009, n. 3062).

Occorre infatti mettere in evidenza che l'immobilità e/o la cristallizzazione, ovvero l'impossibilità di reinserirsi in graduatoria, sono delle previsioni introdotte dai decreti ministeriali oggi impugnati, ma che la Legge n. 143 del 2004 prima, e la legge 296/2006 dopo, non aveva previsto né nominativamente, né concettualmente.

Nelle predette leggi, infatti non v'è traccia di immobilità o cristallizzazione delle graduatorie, anzi, la ratio, è proprio nel senso opposto, ovvero quello di consentire l'aggiornamento delle

graduatorie in relazione sia ai titoli nuovamente acquisiti che al servizio lavorativo nel frattempo maturato, **proprio al fine di valorizzare il merito e non la mera anzianità dell'iscrizione.**

Infatti, l'art. 1 comma 605 della L. 296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, fa salve, per espressa disposizione di legge, determinate situazioni *«Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie...»*.

Successivamente, sempre per espressa disposizione di legge (Legge 30 ottobre 2008 n. 169 e di seguito Legge n. 14 del 24 febbraio 2012), il legislatore fa salve ulteriori situazioni. Pertanto, il legislatore, chiude sì le graduatorie ad esaurimento a nuovi inserimenti, preclude sì la possibilità di effettuare nuovi inserimenti, **facendo però salve appunto determinate fattispecie che ha stabilito con legge e tutto ciò solo fino ad un anno accademico, discriminando, sempre a parità di titoli abilitanti, tutti coloro che, solo per ragioni anagrafiche, li hanno conseguiti in un periodo successivo.**

Ebbene, l'amministrazione resistente, non può derogare, integrare o disapplicare tali disposizioni di legge per il tramite di decreti ministeriali di rango subordinato, che violano la riserva di legge in materia. Il legislatore, altresì, non fissa alcun termine di decadenza per l'inserimento nelle predette graduatorie. Viene solo fissato con durata triennale l'aggiornamento delle graduatorie e conferendo all'amministrazione di determinare tempi e modi di presentazione delle domande di inclusione. Tuttavia, sono proprio gli ultimi decreti ministeriali che permettono di poter far valere, con effetto immediato, il titolo abilitativo (PAS parificato al SISS) ai fini del conferimento delle supplenze a tempo determinato, purché il docente sia inserito in graduatoria se pur di terza fascia per aver egli presentato tempestivamente la domanda di inclusione.

Conseguentemente, la Legge n. 14 del 24 febbraio 2012, di conversione del decreto Legge n. 216 del 29 dicembre 2011, rappresenta l'ultimo canale di accesso nelle graduatorie ad esaurimento e solo in tal senso si può affermare che le stesse restano chiuse a nuovi inserimenti, seppur, come già detto, con la possibilità di riapertura a coloro i quali fossero in possesso di titoli abilitanti conseguiti negli anni accademici antecedenti (discriminazione: prevalenza del criterio di anzianità a discapito del principio del merito). Del resto, *«... se la graduatoria fosse immobile non sarebbe permanente e, in ogni caso, non sarebbe soggetta non tanto ad aggiornamenti, quanto a integrazioni»*, sul punto TAR Lazio - sez. III bis, 3 aprile 2001, n. 2799.

Ragion per cui, la chiusura della graduatoria ad esaurimento, nel senso voluto dall'amministrazione intimata, per effetto dei **D.M. n. 235/2014, n. 353/2014 e D.M. n. 325/15**, si pone in contrasto non solo con la legge nazionale che ha disciplinato le graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, bensì anche con l'art. 3 comma 1 del D. Lgs. n. 206/07 (norma di rango primario e attuativo di una direttiva comunitaria). L'aggiornamento delle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), a seguito di domanda dell'interessato e previa verifica dei requisiti all'uopo previsti, rappresentava e rappresenta il criterio ordinario per l'aggiornamento delle relative graduatorie, così come stabilito dall'art. 1 comma 1-bis del decreto legge n. 97 del 2004, convertito in Legge n. 143/2004, (anch'essa norma di rango primario, non abrogata e che per questo non può subire deroghe o eccezioni da parte dei sopra menzionati D.M., norme regolamentari di rango subordinato). Vedasi all'uopo sentenza, già citata, del **Consiglio di Stato, numero 3616 del 2014.**

Pertanto, la chiusura delle graduatorie ad esaurimento, non può che essere interpretata come chiusura a nuovi inserimenti, ma, chiusura, solo per coloro che risultano privi dei requisiti e condizioni per l'inserimento in graduatoria, ovverosia per coloro che non hanno attivato la procedura abilitante. Diversamente, gli odierni ricorrenti, comprovano di aver conseguito negli anni in cui sono stati attivati e, dunque, ancora, il mero dato temporale a parità di conseguimento titoli, non può comportare una esclusione dalle GaE (Disparità di trattamento), per gli equivalenti titoli (PAS), conseguentemente deve essere a loro garantito il diritto all'inserimento attraverso l'aggiornamento della sua posizione in applicazione dell'art. 3 comma 1 del D. Lgs. n. 206/07, norma inderogabile.

Inoltre, essendosi, gli odierni ricorrenti, laureati PAS solo nel luglio 2014 l'unico canale che gli avrebbe consentito l'inserimento nella GaE ad esaurimento aggiornando la loro posizione è rappresentato proprio dal D.M. 2015 oggi impugnato.

Una eventuale preclusione all'inserimento in graduatoria per i ricorrenti, violerebbe anche l'art. 51 comma 1 della Costituzione. Tanto sul rilievo che i requisiti per accedere nella graduatoria ad esaurimento sono costituiti per legge (fonte di rango primario) soltanto dal titolo di studio specificamente richiesto dal titolo di abilitazione allo specifico insegnamento, avendo ogni altro titolo valore soltanto al fine di conseguire un maggiore punteggio. E' evidente pertanto che la preclusione sancita da parte dei decreti ministeriali (fonti secondarie) violerebbe anche **l'art. 51 comma 1 (fonte di rango super primario) della Costituzione**, che recita: *«Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge»*. **La norma secondaria non avrebbe dovuto e potuto dettare delle decadenze che rappresentino delle limitazioni per l'accesso agli uffici pubblici non predeterminati dalla norma primaria, per i limiti imposti dal principio della riserva di legge in materia: «La disciplina dei concorsi pubblici è riconducibile alle materie dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa, per le quali sussiste, ai sensi dell'art. 117 comma 2 lett. g), Cost., la competenza legislativa esclusiva dello Stato relativamente ai concorsi indetti dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici nazionali. Nell'esercizio della propria competenza legislativa esclusiva e, quindi, del proprio potere regolamentare, lo Stato incontra, peraltro, i limiti imposti dal principio della riserva di legge di cui agli art. 51 comma 1 e 97 Cost., specie per quanto riguarda i requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici, aspetto quanto mai sensibile in quanto strettamente strumentale al rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. - T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 09/05/2006, n. 3403»**. Per ulteriore chiarezza si evidenzia quanto affermato in merito anche dal T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 24/10/2006, n. 5052: *«... il riferimento recato dall'art. 51, cit. ai "requisiti stabiliti dalla legge", piuttosto che ai "principi desumibili da norme di legge", palesi il carattere assoluto della riserva di legge ivi stabilito, come tale non passibile di interventi suppletivi o integrativi ad opera della fonte regolamentare»*. Altresì si ravvisa una violazione dell'art. 3, comma primo della costituzione (principio di uguaglianza) e dell'art 97 comma primo (imparzialità della Pubblica Amministrazione).

Per di più, è proprio il tenore letterale della legge n. 14 del 2012 (che permette nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento) che non indica la data entro la quale il titolo abilitativo doveva essere conseguito.

Nel testo di legge si afferma infatti: “(...) *limitatamente ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione **dopo aver frequentato...***”, il legislatore se avesse voluto statuire un termine entro il quale l’abilitazione doveva essere conseguita avrebbe dovuto legiferare «*limitatamente ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione entro... dopo aver frequentato ...*», oppure in termini analoghi, «*limitatamente ai docenti che hanno frequentato... e conseguito l’abilitazione entro...*». **Ne consegue che la medesima impostazione deve essere applicata per gli abilitati PAS**, pur se la norma presenta una lacuna in tal senso.

Il legislatore, quindi, ha chiuso le graduatorie ad esaurimento a nuovi inserimenti (con fonte primaria), facendo però salve determinate fattispecie, rispetto alle quali non è possibile introdurre delle decadenze con fonte regolamentare che non sono state espressamente statuite dal legislatore. Il MIUR può con regolamento stabilire modi e tempi di aggiornamento in graduatoria, ma tale regolamentazione da parte del MIUR non può arrivare al punto da comprimere il diritto all’inserimento/aggiornamento in graduatoria del docente, introducendo delle decadenze non stabilite dal legislatore con fonte primaria.

Conseguentemente, l’amministrazione resistente, non avrebbe potuto introdurre successivamente, con normativa di carattere secondario, delle decadenze che avrebbero addirittura vanificato il diritto all’inserimento in GaE da parte di quei docenti che rientrano in quelle fattispecie che il legislatore con fonte primaria e con la finalità di chiudere il regime transitorio aveva fatte salve: come ad esempio la decadenza riguardo all’acquisizione del titolo abilitativo o quella relativa alla produzione della domanda di inclusione in graduatoria ad esaurimento. Tali statuizioni sono frutto di una **regolamentazione unilaterale dall’amministrazione resistente, regolamentazione che incide in modo determinante sul diritto all’inserimento in graduatoria ad esaurimento**, e che pertanto viola il principio costituzionale della «**riserva di legge**» che esiste nella materia de qua come si specificherà appresso. Nel testo di legge infatti, non vi è traccia di decadenze, la cui presenza avrebbe dovuto essere espressa con locuzioni del tipo «**entro il...**»; «**prima di...**»; «**fino a...**»; «**non dopo del...**»; ecc. ecc.

Anzi, nel testo di legge viene scritto «*(...) Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sono fissati i termini per l’inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 – art. 14 comma 2- ter della Legge n. 14 del 2012 di conversione del D.L. n. 216 del 2011*».

Ebbene, la locuzione «a decorrere» non può essere di certo interpretata come volontà del legislatore di voler introdurre un termine di decadenza, anzi, in termini analoghi la locuzione «a decorrere» porterebbe ad affermare: «a partire da...».

La preclusione all’inserimento nella graduatoria ad esaurimento, da parte dei Decreti Ministeriali impugnati, peraltro, viola il principio espresso anche dal **Consiglio di Stato nella sentenza 5671/08**. Con la predetta pronuncia viene espressamente affermato che: “... **non devono sussistere differenze tra i docenti precari sulla base del diverso periodo temporale in cui hanno raggiunto e ottenuto l’abilitazione in quanto tali docenti sono stati individuati dalla legge come categoria unitaria sia in relazione ai requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione alle speciali sessioni idoneative, sia per gli effetti che conseguono al positivo esito dei corsi abilitanti...**”. Il principio fondamentale che viene espresso è che l’Amministrazione deve perseguire una soluzione

costituzionalmente orientata **ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione sanciti dall'art. 3 della Costituzione.**

Il Consiglio di Stato ha anche recentemente riconosciuto l'illegittimità dei D.M. con i quali si è proceduto all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento nelle parti in cui non permettono e quindi precludono l'aggiornamento/reinserimento in graduatoria anche per quei docenti che ne avevano acquisito il diritto in un determinato momento storico - **Consiglio di Stato, numero 3616 del 2014 e n. 3658 del 2014.** Si tratta più precisamente di docenti che erano stati cancellati dalle graduatorie ad esaurimento ingiustamente perché non avevano prodotto domanda di aggiornamento, ma che poi all'atto del successivo aggiornamento, l'Amministrazione precludeva di reinserirsi in quanto definitivamente cancellati e proprio in considerazione della ritenuta chiusura delle graduatorie. Ebbene, i giudici hanno evidenziato in tali circostanze, che la chiusura della graduatoria non può comportare il sacrificio del diritto all'inserimento per coloro che comunque tale diritto hanno maturato a meno che non vi sia una volontà inequivoca in tal senso da parte del soggetto.

In estrema sintesi il principio fondamentale che sta alla base dell'aggiornamento/inserimento/reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento è sempre lo stesso, **ovvero individuare se l'istante sia o meno destinatario di riconoscimenti normativi che hanno fatto salva la sua posizione** e non è consentito all'amministrazione, per mezzo dei decreti ministeriali escludere questo diritto. Occorre anche evidenziare, come già si è accennato sopra, che l'art 14 del D.M. n. 353 del 2014 e l'art 6 comma 2 del D.M. n. 375 del 2014 permettono la riqualificazione del docente precario in virtù di un titolo abilitativo acquisito nel corso degli anni accademici 2014/2017. Più precisamente l'art. 6 comma 2 del D.M. n. 375 del 2014 dispone: **«Resta fermo che a coloro che conseguono il titolo abilitativo dopo il 31 luglio 2014 è garantito il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.M. n. 353 del 2014».** Si tratta cioè di quei titoli abilitativi acquisiti dopo la data ultima consentita per la presentazione della domanda per l'aggiornamento delle graduatorie 2014/2017. **La finalità, con le predette disposizioni è proprio quella di valorizzare i titoli abilitativi acquisiti nel corso del triennio e senza dover aspettare i tre anni per l'aggiornamento della graduatoria.**

Occorre, a questo punto, non lasciarsi traviare dal tenore letterale dell'art. 6 comma 2 del D.M. n. 375 del 2014 che afferma: *«... coloro che conseguono il titolo abilitativo dopo il 31 luglio 2014 è garantito il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza ...».* La fascia di appartenenza cui fa riferimento la norma citata è la fascia numero 3, cioè quella destinata a coloro che hanno un titolo di laurea ma sono privi di un titolo abilitativo. Ebbene, garantire il diritto di precedenza assoluto nella fascia di appartenenza equivale in termini di opportunità lavorative ad essere inserito in coda nella seconda fascia, ovvero quella destinata a coloro che sono in possesso di un titolo abilitativo, quale il TFA-PAS o ad esso equiparato. **Difatti, l'art. 6 comma 2 del D.M. n. 375 del 2014 non era stato in alcun modo pensato per l'acquisizione di un titolo abilitativo che avrebbe dato diritto all'ingresso nella graduatoria ad esaurimento (sempre in ragione della ritenuta chiusura delle graduatorie da parte dell'amministrazione).** Si ricorda che per il conferimento delle supplenze si attinge prima dalle graduatorie ad esaurimento, poi da quelli inseriti in seconda fascia (docenti in possesso del TFA/PAS e titoli ad esso equiparati) e in ultimo da quelli inclusi in terza fascia.

Per tali ragioni, gli odierni ricorrenti, pur evidenziando le norme che permettono l'aggiornamento immediato in graduatoria in relazione ai titoli acquisiti dopo il 31 luglio 2014, chiede di essere però incluso nella graduatoria ad esaurimento, perché in possesso di un titolo abilitativo che dà diritto all'inclusione in dette graduatorie, in posizione del punteggio maturato o quantomeno in coda nella graduatoria ad esaurimento in attesa che l'amministrazione aggiorni la sua posizione in ragione del punteggio acquisito.

Naturalmente nel **D.M. n. 325 del 3 giugno 2015**, non si fa nessun accenno all'aggiornamento del titolo che darebbe accesso alla graduatoria ad esaurimento, perché l'amministrazione resistente ritiene la graduatoria chiusa a nuovi inserimenti, nonostante il legislatore con norma primaria non abbia statuito delle decadenze. A ben vedere, le uniche decadenze in materia, possono ravvisarsi nella nuova legge, la quale nei commi 2 e 11 dell'art. 10 indica come termine di decadenza il momento di entrata in vigore della legge, nel senso che la disciplina è riservata a coloro che a tale data risultino iscritti in graduatoria e altra decadenza è prevista dal comma 9 dello stesso articolo che prevede specificamente che coloro che non sciogliono la riserva connessa al conseguimento del titolo di abilitazione entro il 30 giugno 2015 sono esclusi dal piano straordinario di assunzioni. **Le disposizioni appena accennate, lasciano intendere però, direi in modo inequivoco, come il legislatore non avesse introdotto delle decadenze riguardo alla data di acquisizione del titolo di abilitazione.**

Pertanto, attualmente, l'amministrazione resistente, per un verso permette l'aggiornamento in graduatoria di quei docenti che hanno acquisito un titolo abilitativo dopo il 31 luglio 2014 qualora il titolo dia diritto ad essere collocato in seconda fascia delle graduatorie di istituto e non permette parimenti l'aggiornamento del titolo abilitativo di quel docente che avrebbe diritto per effetto delle normative di rango primario di essere collocato nella graduatoria ad esaurimento. Tale disparità di trattamento risulta chiaramente incostituzionale e viola il principio della riserva di legge perché introduce delle decadenze non statuite dal legislatore con fonte primaria.

Riguardo poi alla collocazione dei ricorrenti nella graduatoria ad esaurimento, qualora non si volesse inserire gli odierni ricorrenti in graduatoria in base al punteggio conseguito (in attesa di un aggiornamento fissato dall'amministrazione), quantomeno andrebbe immediatamente collocati in coda nella graduatoria ad esaurimento in attesa che l'amministrazione aggiorni la loro posizione in base al punteggio acquisito.

Appare, quindi, attualmente condivisibile l'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui, in ambito di esercizio dell'azione politico-legislativa ed amministrativa della P.A., ai fini dell'inserimento nelle GaE (ovvero permanenti provinciali) è sufficiente, contrariamente a quanto sostenuto dal T.A.R. Lazio Roma, Sez. III-bis, 21 luglio 2014, n. 7858, l'abilitazione, comunque posseduta *ratione temporis*, all'insegnamento: non sussiste, infatti, alcuna scissione giuridico-concettuale tra efficacia abilitante del titolo e requisiti per l'iscrizione nelle GaE. In tal senso, è illegittima, e non efficace, la disposizione normativa e quella amministrativa posterior, ergo *in peius*. (Cons. di Stato, Sez. VI, 21 luglio 2015, n. 3628)

Quest'ultima collocazione non risulterebbe in alcun modo lesiva per i controinteressati eventuali *chiamati in giudizio*.

C. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 124/199 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.401 DEL T.U 297/94 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 25 MARZO 2013 N. 81 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.97 COST.- ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, E PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO- VIOLAZIONE DEI PRECEDENTI DI LOGICA E RAZIONALITÀ - TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DI POTERE - NON OMOGENEITÀ DI TRATTAMENTO

I provvedimenti impugnati appaiono illegittimi nella parte in cui, stravolgendo la logica che ha ispirato la L. n. 124/99, conformano la graduatoria permanente secondo un meccanismo che ha l'effetto di togliere ogni rilievo al merito dei docenti per riaffermare, in palese contrasto con la L. n. 124/99, il desunto criterio della mera anzianità di iscrizione in graduatoria per aver conseguito i titoli per l'ammissione in data precedente.

La discriminazione tra i ricorrenti, tutti abilitati con il percorso universitario c.d. PAS, è palese giacché vi saranno soggetti abilitati all'esito del medesimo percorso che potranno entrare in G.a.E. ed altri invece che verranno esclusi. Si pensi, ad esempio, a coloro i quali erano meramente iscritti in tali graduatorie per essere stati ammessi alle SSIS e che non avevano successivamente potuto frequentare: **costoro avrebbero il solo privilegio di essere iscritti prima al corso abilitante.**

Occorre infatti rilevare come i provvedimenti impugnati ripropongono la suddivisione in fasce di soggetti destinati, in ordine progressivo, all'inserimento nelle graduatorie permanenti, suddivisione in fasce che era stata introdotta dai DD.MM. nn. 123/2000 e n. 146/2000, ritenuti da Codesto Ecc.mo Tar Lazio, con la sentenza **n. 2799/2001**, illegittimi nella parte in cui prevedevano l'inserimento dei docenti nelle graduatorie in quattro fasce autonome disposte secondo un ordine decrescente.

Ed infatti la giurisprudenza amministrativa, con la sentenza di Codesto Ecc.mo **TAR Lazio, sez. III-bis, n. 2799/2001** pronunciandosi espressamente ha annullato **a)** il D.M. 27.03.2000, pubblicato nella G.U. del 17.05.2000, recante norme sulle modalità di integrazione aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui alla legge n. 124/99, nella parte in cui (art.2, comma IV e V) si stabilisce che l'integrazione debba avvenire secondo scaglioni indicati in ordine di precedenza e in considerazione anche del possesso o meno di requisiti di servizio nelle scuole statali; **b)** il D.M. del 18.05.2000 n.146, pubblicato sulla G.U. del 23.05.2000, recante termini e modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti nella parte in cui (art. 3 comma II) sono previste distinte fasce di inserimento in ordine di precedenza.

Il legislatore, infatti nel dettare l'art. 2 della Legge n. 124/99, non ha minimamente previsto un'articolazione della graduatoria in varie sub-graduatorie, né lo ha previsto nel modificare l'art. 401 del T.U. n. 297/94. Tale articolazione, disposta nei due decreti annullati, determina il sovvertimento dei principi che regolano la selezione del personale per l'accesso agli uffici della P.A. privilegiando il fattore temporale (**aver conseguito i titoli di ammissione in data precedente**) rispetto al fattore merito (**essere in possesso di maggiori e più rilevanti titoli**).

Ciò determina, altresì, solo ed esclusivamente un privilegio per i soggetti più anziani che naturalmente sono fra coloro che hanno conseguito precedentemente i requisiti in un momento in cui la P.A. ha ritenuto privilegiare nei concorsi a parità di punteggio i soggetti più giovani.

La stessa giurisprudenza ha avuto poi modo di precisare come, **“ai sensi dell’art. 401 D. Lgs. 297/94, come modificato dalla L. n. 124/99, il criterio per la collocazione nelle graduatorie uniche permanenti del personale docente, soggette ad aggiornamenti e inserimenti è esclusivamente quello del punteggio posseduto”** (TAR Lazio di Roma, Sez. III Bis, sent. 2799 del 03.04.2001).

Come noto, l’art. 5 bis della L. n. 169 del 2008 ha consentito l’inserimento in GAE a coloro che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione SISS.

Le suindicate scuole di specializzazione, relativamente agli ultimi anni accademici, non sono giunte a conclusione, in quanto abolite nell’a. S. 2008/09 in virtù dell’intervento legislativo contenuto all’art. 4 ter del D.L. n. 112 del 2008 (legge n.133 del 2008). Le SISS sono state sostituite dai Tirocini Formativi Attivi **(sul punto cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 105 del 2015)**. Ora, l’art. 6 del DM n. 235 del 2014 ha espressamente previsto la possibilità per coloro che avevano avviato il percorso SISS senza avere la possibilità di concluderlo, di acquisire l’abilitazione con il TFA e di poter utilizzare detta abilitazione ai fini dell’inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.

In altri termini, con le suindicate disposizioni, **è stato consentito ad alcuni degli abilitati TFA (ed in particolare, a color che avevano iniziato un percorso SISS) di essere inseriti nelle GAE, mentre alla stragrande maggioranza degli altri abilitati TFA, detta possibilità non è stata attribuita** (e ciò indipendentemente dalla presenza o meno nelle GAE con riserva dei soggetti frequentanti il TFA). Il DM n. 496 del 2016 non ha provveduto a sanare detta, palese, illegittimità, limitandosi a prevedere la possibilità di sciogliere la riserva per soggetti già inseriti (con riserva appunto) in GAE.

Tanto premesso, appare opportuno evidenziare che i percorsi speciali abilitanti (PAS), sono percorsi del tutto analoghi ai TFA, riservati a docenti privi della specifica abilitazione (cioè per la classe di concorso o posto di insegnamento richiesto) che abbiano prestato, a decorrere dall’a.s. 1999/2000 fino all’a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio, in scuole statali paritarie.

Si tratta quindi di docenti che, contrariamente agli abilitati TFA e agli abilitati SISS, possono vantare un notevole periodo di servizio. **Del resto, la piena analogia tra abilitati PAS e abilitati TFA ha trovato conferma anche nelle sentenze della giurisprudenza (cfr. ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III bis, sent. n. 2749/2015)**. Dal che consegue un’evidente disparità di trattamento tra i soggetti abilitati PAS (come gli odierni ricorrenti) a cui è precluso l’inserimento nelle GAE ed alcuni degli abilitati TFA (coloro che avevano iniziato il percorso SISS) cui invece un tale inserimento è stato consentito dal MIUR.

Vie di più.

Recentemente infatti, è stato emanato dal MIUR il D.M. 495 del 22.06.2016. Orbene, con tale decreto il Ministero resistente, per quel che qui rileva, ha stabilito un termine, l’8 luglio 2016, affinché alcuni soggetti, a tutt’oggi, iscritti con riserva nelle GAE, possano conseguire un

titolo di abilitazione e richiedere, sempre entro la stessa data, il loro definitivo inserimento nelle predette GAE (cfr. art. 1).

Ciò, a significare:

□ che nelle GAE verranno definitivamente inseriti dei soggetti (tra cui, ancora una volta, i congelati SSIS3) che solo recentemente - e, comunque, successivamente agli odierni ricorrenti - hanno conseguito un titolo abilitativo (TFA) che, si ribadisce, essere equipollente a quello in possesso dell'odierno ricorrente.

Dal che emerge, ancora una volta, un'evidente disparità di trattamento tra i soggetti di cui al D.M. 495/2016 e quelli che, come l'odierna ricorrente, pur conseguendo un titolo abilitativo equipollente, si vedono preclusa la possibilità di essere inseriti nelle GAE (con tutte le conseguenze lavorative ed economiche che ciò comporta). Di qui la necessità di accogliere il presente ricorso sotto ulteriore profilo.

E' di assoluta evidenza, pertanto, che il Decreto Ministeriale oggi impugnato non dando la possibilità a soggetti, come i ricorrenti, abilitati ai **Percorsi Abilitanti Speciali (c.d. PAS)** nell'anno accademico 2013-2014 di immettersi nelle GaE di competenza, pregiudica in tal modo le aspirazioni di assunzione degli odierni ricorrenti.

Vengono cioè preferiti coloro che hanno conseguito titoli per l'ammissione in data precedente rispetto quei soggetti che potrebbero avere come in effetti hanno maggiorie più rilevanti titoli, laddove in criterio per la collocazione nelle graduatorie uniche permanenti del personale docente è solo quello del punteggio di merito conseguito, ottenuto per l'appunto in relazione a titoli posseduti.

È evidente la forte disparità di trattamento rispetto a coloro che, pur in possesso di medesima abilitazione, si trovano in situazioni differenti.

QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

In via meramente gradata, si solleva sin d'ora eccezione di incostituzionalità dell'art. 1, co. 605 e 607 legge 27 dicembre 2006, n. 296, in combinato disposto con gli artt. 2, co. 416 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, 5 bis del d.l. 1 settembre 2008 n. 137 laddove, interpretato nel senso di escludere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati all'insegnamento all'esito della partecipazione ai PAS, per violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza, imparzialità e buon andamento, tutela del diritto del lavoro e di parità accesso agli uffici pubblici, integrano la violazione dei principi dell'ordinamento comunitario in tema di equipollenza di titoli abilitanti nelle professioni riservate, come sanciti dalla direttiva 2005/36/CE.

La Giurisprudenza nazionale, infatti, in recenti pronunce (Cass. N.10127/2012; Corte Costituzionale n. 20772/2013), alle quali integralmente si fa rinvio, stabilisce che la funzione delle graduatorie ai cui iscritti è riservato il conferimento delle supplenze annuali o su posti vacanti e disponibili, è stata correttamente enucleata quale percorso formativo selettivo a carattere meritocratico, volto a garantire la migliore formazione scolastica, posto però che i docenti vengano immessi in ruolo in virtù di un sistema alternativo a quello del concorso per

titoli ed esami, connotandosi, in questo modo, di una intrinseca “specialità e completezza” al corpus normativo relativo al reclutamento del personale scolastico.

Il sistema delle graduatorie del personale a tempo determinato, affiancato a quello del pubblico concorso, infatti, è in grado di garantire sia che l’assunzione del personale scolastico a tempo determinato avvenga con criteri oggettivi, sia di consentire a detto personale di avere una ragionevole probabilità, nel tempo, di diventare titolare di un posto di ruolo, con un contratto a tempo indeterminato.

Ne discende l’indefettibilità del meccanismo del c.d. doppio canale, con accesso di tutti i docenti abilitati nelle graduatorie in questione, pena l’irrimediabile violazione dei principi nazionali e comunitari disciplinanti la materia, non ultimo, il divieto di rinnovo di contratti a tempo determinato ai sensi della direttiva comunitaria 1999/50/CE, nel settore scolastico invero massicciamente utilizzati per la gestione delle supplenze anche su posti vacanti e disponibili. E’ pertanto evidente che qualsiasi interpretazione della disciplina sulle graduatorie ad esaurimento che comporti la soppressione del sistema del c.d. doppio canale ovvero la sua sopravvivenza solo in favore di una limitata cerchia di docenti già ivi inseriti, con esclusione di nuovi accessi, finirebbe per porre tale corpus normativo in posizione di grave ed insanabile contrasto con l’ordinamento costituzionale e comunitario, (in particolare con i principi di uguaglianza e buon andamento di cui agli art. 3 e 97 della Costituzione).

Di talché - in via subordinata rispetto a quanto esposto ai capitoli che precedono - si fa istanza affinché venga sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 92, L. 5/2006 per violazione degli artt. 3 e 97 della Cost.

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE

Per quanto sopra evidenziato, risultano sussistenti i requisiti del **fumus boni juris** e del **periculum in mora**, necessari ai fini della concessione dei provvedimenti cautelare, onde evitare pregiudizi irrimediabili che deriverebbero dal mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (a tal proposito Cons. di Stato, sez I, 19/03/1996, n. 34).

Per quanto riguarda la fondatezza della domanda, si evidenzia già dal presente ricorso i presupposti per un accoglimento **come emerso dai** motivi in esso esposti. A ciò si aggiunga che è stato già emesso un provvedimento cautelare da parte del **Consiglio di Stato (sentenza n. 2530/2015)** che ha inserito in via cautelare nelle graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso del titolo abilitante denominato PAS.

Per quanto attiene al **periculum in mora**, si consideri che il **piano straordinario di stabilizzazione** a firma del MIUR con la **Legge 107 del 13.07.2015 (“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”)** prevede, entro il 31.08.2015, non solo l’assunzione di tutti i docenti inclusi a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento **ma, altresì, la eliminazione delle graduatorie medesime**. La norma, prescrive che saranno assunti in ruolo, con contratto a tempo indeterminato, le seguenti categorie di docenti:

1) coloro che sono risultati vincitori all’ultimo concorso a cattedra bandito nel 2012, ma, che, ad oggi, ancora non erano stati chiamati in servizio;

2) i docenti “iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle graduatorie ad esaurimento”.

Pertanto il possibile mancato inserimento impedirà per il futuro l’inserimento in GaE e, dunque, la preclusione di ogni possibilità di lavoro per l’odierna ricorrente che ha investito tutte le sue future aspettative in corsi di formazione abilitanti/specializzanti/formativi e che, invece, oggi si vede non riconoscere come valido tutto lo studio posto alla base del percorso formativo.

Tale piano di assunzioni prevede un particolare meccanismo, sulla base del punteggio, che, ad oggi, la ricorrente non ha potuto usufruirne per l’inserimento nelle GaE.

Infatti, l’art 1 comma 94 lett. b (Legge 107 del 13.07.2015) stabilisce che: “**a decorrere dal 1° settembre 2015 le graduatorie ad esaurimento “perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata”**”. E’ dunque evidente che, nel caso in cui non venisse emessa un’ordinanza anticipatoria, stante le predette novità normative, la causa non potrà essere mai più riproposta dai ricorrenti, tenuto conto dell’eliminazione delle reclamande graduatorie da parte del legislatore.

Non vi sono, al momento, viste le circostanze, altri strumenti processuali che la ricorrente potrebbe utilizzare, per vedersi riconoscere il proprio diritto: **da qui il carattere di urgenza e di residualità del presente ricorso**.

Pertanto, anche nell’ottica del bilanciamento di interessi, è evidente come ai fini della tutela dell’interesse pubblico, la presenza del docente nelle graduatorie ad esaurimento, protegga di più la pubblica amministrazione, rispetto all’attuale esclusione dell’istante, considerata l’imminente eliminazione delle GaE.

Per tali motivi, si deve pertanto correttamente ritenere che il *periculum* in mora sussista “**in re ipsa**”, dato che, in attesa di una decisione del Tribunale in via ordinaria, gli odierni ricorrenti si vedrebbero preclusa la possibilità di essere destinati di proposte di nomina in ruolo o di supplenze temporanee.

Tanto determina un pregiudizio professionale e personale, non altrimenti riparabile anche sotto il profilo dell’impossibilità di esperire e sviluppare la propria professionalità e delle relazioni sociali, come ampiamente delineato nel presente ricorso.

La misura cautelare richiesta ha altresì lo scopo di scongiurare il rischio per l’amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate (con imponderabili conseguenze anche sul piano risarcitorio).

Si sottolinea, inoltre, come il pregiudizio prospettabile dalla difesa erariale concernente l’aggravamento della procedura amministrativa a seguito dell’accoglimento dei ricorsi ancora pendenti, non costituisca valido motivo per rigettare l’istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum* in mora. Infatti, l’aggravamento del procedimento per l’espletamento

della procedura di assunzione costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio della sua invalidazione. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'**Adunanza plenaria del Consiglio di Stato** secondo cui **"il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione fatata dell'intera procedura"** (v. Ordinanza n. 2 del 20 dicembre 1999)

Pertanto andava accolta la domanda cautelare formulata in primo grado e in tal sede si reitera in tali termini detta istanza.

^^^^^^^^^^^^^^^^

**Si insiste, pertanto, per l'accoglimento delle seguenti
conclusioni**

Piaccia a codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, reietta ogni contraria eccezione:

a) annullare e/o riformare la sentenza n. 10546 del 20 ottobre 2016, emessa da T.A.R. per il Lazio, Sez. Terza Bis, depositata in segreteria il 24/10/ 2016, con cui è stata rigettata l'istanza cautelare nel ricorso R.G. 9570/2016;

b) in via cautelare, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, disporre l'ammissione in pieno titolo o con riserva della appellante nelle graduatorie ad esaurimento per la Provincia di BOLOGNA per il personale docente e pertanto disporre l'annullamento, previa sospensione degli atti impugnati nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi in parte de qua, anche ai fini della stipula del contratto di lavoro.

Il tutto con vittoria di spese competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore.

Si depositano i documenti:

- Sentenza gravata del TAR LAZIO ROMA n.10546/2016;
- Copia fascicolo di parte di primo grado.

Salvo ogni diritto.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato.

S.Maria C.V. (CE) 20.02.17

Avv. Raffaele Russo

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

Il sottoscritto Avv. RAFFAELE RUSSO, che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta delega in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

PREMESSO CHE

- *il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento dell'USR per L'EMILIA ROMAGNA, Ambito Territoriale per la Provincia di BOLOGNA*
- *ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso scuola primarie ed infanzia sarebbero scavalcati in graduatoria e per il punteggio della ricorrente;*

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe gravosa, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

CONSIDERATO CHE

- *la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;*
- *l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19.02.1990, n. 106, "... Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci leali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";*
- *la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;*
- *l'Ill.mo Tribunale adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;*
- *il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (ex multis Tribunale di Roma sez. Lavoro rg 207/15 Il presidente Mario Bresciano- TAR Lazio, Sez. III bis, ord. N9458/2014)*

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché Codesto Ill.mo Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso:

- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del Miur;*
- quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.*

S. Maria C.V. (CE) 20.02.2017

Avv. Raffaele Russo

SI NOTIFICHI A MANI A:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in persona del Ministro p.t. con sede in Roma Viale Trastevere 76/a e domiciliato per legge presso l'Avvocatura dello Stato in Roma Via dei Portoghesi n. 12.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per l'EMILIA ROMAGNA, nella persona del Dirigente pro tempore, con sede in Bologna, alla via De' Castagnoli n.1, domiciliato ex legge presso l'Avvocatura di Stato di Roma, via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186;

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE BOLOGNA, nella persona del Dirigente pro tempore, con sede in Bologna alla via De'Castagnoli n.1,domiciliato ex legge presso l'Avvocatura di Stato di Roma, via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186;

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE A:

CALIFANO ERMELINDA, nata il 07.05 75, residente in Via Podgora n. 2/D 40131 BOLOGNA

NASCE' FEDERICA, nata il 11.12.76, residente in Via G. Mazzini 82/03 – 40138-Bologna